

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## III COMMISSIONE

(Affari esteri e colonie)

### RIUNIONE DELL'11 GENNAIO 1951

(23ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente JACINI

#### INDICE

##### Disegno di legge:

(Seguito della discussione e rinvio)

« Riforma della carriera diplomatico-consolare » (N. 900):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 135, 142
GRISOLIA . . . . .	136 e <i>passim</i>
PERSICO . . . . .	136 e <i>passim</i>
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	136 e <i>passim</i>
LUSSU . . . . .	136
MOLÈ ENRICO . . . . .	137
MERZAGORA . . . . .	137, 141
LUCIFERO . . . . .	137 e <i>passim</i>
TESSITORI . . . . .	138, 143
BASTIANETTO . . . . .	138
SCHIAVONE . . . . .	142
NITTI . . . . .	143

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Alberti Antonio, Anfossi, Bastianetto, Carboni, Carrara, Casadei, Galletto, Gerini, Grisolia, Jacini, Lucifero,

Lussu, Merzagora, Molè Enrico, Nitti, Parri, Pasquini, Pastore, Persico, Sanna Randaccio, Pietra, Schiavone, Scoccimarro, Tessitori, Tomasi della Torretta.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Riforma della carriera diplomatico-consolare » (N. 900).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma della carriera diplomatico-consolare ».

La Sottocommissione nominata per l'elaborazione di un testo concordato è arrivata, nella sua ultima riunione, con il pieno accordo dei suoi membri, salvo qualche piccola riserva che verrà sollevata in sede di discussione degli articoli, alla stesura di un testo conclusivo che sostituisce integralmente quello presentato dal Governo. In queste condizioni e tenuto conto della mia imminente partenza per la riunione dell'Unesco che si terrà a Parigi, poichè la discussione non potrebbe essere ripresa che ai primi di febbraio, vorrei pregare i colleghi di acconsentire ad una rapidissima, oserei dire schematica discussione di questo testo.

Se si riuscisse a varare il disegno di legge in questa maniera avremmo reso un notevole servizio al Paese e al Ministero, che chiede di uscire dalla incertezza in cui si trova e di arrivare ad una conclusione.

Se non si fanno osservazioni proporrei di passare all'esame degli articoli, discutendo gli eventuali emendamenti.

Do lettura dell'articolo 1:

### TITOLO I.

#### CONCORSO DI AMMISSIONE E NOMINA.

##### Art. 1.

Alla carriera diplomatica si accede mediante esame di concorso; per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici;

b) età non minore di 21 anni, nè maggiore di 30, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni per l'elevazione dei limiti di età circa l'ammissione ai pubblici concorsi;

c) regolare condotta civile e morale;

d) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento allo esercizio delle funzioni proprie della carriera diplomatica;

e) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, conseguita presso una Università o altro Istituto equiparato della Repubblica.

Il possesso di tali requisiti non vincola l'Amministrazione ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

GRISOLIA. Sull'articolo primo propongo un emendamento soppressivo dell'ultimo capoverso. Ho già espresso le mie perplessità in sede di Sottocommissione: non è concepibile, pur considerando le peculiarità di questa carriera, che in una Repubblica democratica sia in facoltà dell'Amministrazione di accogliere o meno le domande di ammissione al concorso, pur avendo il candidato il possesso dei requisiti richiesti.

PERSICO. In linea di teoria non c'è dubbio che l'onorevole Grisolia abbia ragione, però, trattandosi della carriera diplomatica, occorre considerare che alcune condizioni fisiche possono far sì che sia preferibile non avere nella carriera diplomatica individui menomati.

GRISOLIA. Questa norma è anticostituzionale.

PERSICO. Per quanto riguarda la costituzionalità della norma, mi permetto di rilevare che la valutazione dell'Amministrazione è sempre salva. Sarebbe anticostituzionale una norma che precludesse in forma generale, ad una data categoria, l'accesso ai concorsi. Per esempio, il precetto generale di preclusione dell'accesso ai concorsi per le donne costituirebbe una norma anticostituzionale. Qui non c'è nessuna preclusione di carattere generale e non si introduce una norma di legge contrastante con la norma della Costituzione, bensì c'è il riconoscimento del normale potere discrezionale dell'Amministrazione.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Dato che il testo urta tanto la sensibilità costituzionale del senatore Grisolia si potrebbe trovare altra formula, salvando però il normale potere discrezionale dell'Amministrazione.

GRISOLIA. L'articolo 3 della Costituzione dice: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». L'affermazione che se la norma fosse di carattere generale violerebbe la Costituzione, mentre, essendo di carattere particolare, non la viola, giuridicamente non è ortodossa. È assurdo pensare di dare alle Amministrazioni questa facoltà, che costituirebbe un regresso nell'ordinamento burocratico dello Stato.

Insisto pertanto affinché sia soppresso l'ultimo capoverso.

LUSSU. Ci troviamo di fronte ad una norma che non può essere ammessa dalla nostra Costituzione, perchè il suo contenuto è di carattere squisitamente politico, più che di carattere morale.

L'argomentazione che si porta a difesa di questo capoverso, che cioè l'Amministrazione si deve tutelare, non sussiste, perchè gli interessi dell'Amministrazione vengono totalmente tutelati attraverso il concorso.

Pertanto io credo, dopo le considerazioni che sono state fatte, che il rappresentante del Governo possa aderire alla proposta di sop-

pressione del capovero, che non dovrebbe costituire un intralcio al progetto.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il candidato è tutelato dai principi sul ricorso al Consiglio di Stato nel caso di decisione ingiusta nei suoi confronti da parte dell'Amministrazione.

PERSICO. L'osservazione del Sottosegretario non persuade, perchè il ricorso al Consiglio di Stato non è consentito su decisioni che costituiscano facoltà della pubblica Amministrazione. Penso che si potrebbe dare adito al ricorso cambiando la formulazione del capovero e dicendo che l'Amministrazione può non accogliere le domande di ammissione al concorso con deliberazione motivata.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ritengo che si avrebbe violazione costituzionale se sovrappolessimo alla norma della Costituzione una norma di legge di carattere generale, introducendo una preclusione generale per categorie non consentita dalla Costituzione. Quando si afferma una facoltà discrezionale, spettando all'Amministrazione di restare nei limiti dell'ordinamento per l'esercizio della sua facoltà, resta sempre almeno come regola il controllo giurisdizionale del Consiglio di Stato per l'eccesso di potere. A me sembrerebbe opportuno, qualora la norma non rispondesse a questo concetto, che si cambiasse la formulazione, in modo da non escludere il ricorso al Consiglio di Stato per violazione di legge o eccesso di potere.

GRISOLIA. Chi è un po' pratico in materia di ricorsi al Consiglio di Stato sa che, anche quando il Consiglio di Stato accoglie il ricorso, le cose seguitano ad andare come prima. L'eventuale ricorso, nel caso in questione, dovrebbe aver luogo non dopo l'esame, ma prima dell'esame, di modo che, anche se il Consiglio di Stato desse ragione al candidato, questi avrebbe la soddisfazione di vincere il ricorso, ma si troverebbe con le pive nel sacco perchè nel frattempo il concorso sarà stato effettuato.

MOLE ENRICO. È necessario trovare un correttivo all'esercizio di questa facoltà discrezionale. Non nego che possano esistere dei casi in cui, pur possedendo il candidato requisiti richiesti, non abbia la particolare idoneità richiesta dalla funzione.

È logico quindi che l'Amministrazione possa pretendere questa facoltà discrezionale, ma bisogna che questa stessa facoltà possa essere repressa, ove sia esercitata in maniera da costituire un arbitrio. Pertanto accetterei la formula proposta dal senatore Persico, perchè con una decisione motivata vi è la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato. Però anche in questo caso vi è da fare un'osservazione di carattere concreto. Anche se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del candidato escluso, può accadere che nel frattempo il concorso si sia esaurito. Se si annulla il concorso ne deriva un danno troppo grave, se non si annulla il concorso la vittoria al Consiglio di Stato è vittoria di Pirro, perchè potranno trascorrere vari anni senza che si effettuino nuovi concorsi, nè si può fare il concorso con un solo candidato. Bisognerebbe perciò trovare una formula per cui la decisione del Consiglio di Stato precedesse il concorso.

MERZAGORA. Senza entrare nella discussione giuridica, se la norma sia o non sia costituzionale, scendo su un terreno più facile, sul terreno del buonsenso.

La norma non sussiste per nessun'altra Amministrazione dello Stato, ma, ove venisse sanzionata nel testo di questa legge, lo stesso principio varrebbe per le altre Amministrazioni. Il senatore Persico propone come correttivo che l'Amministrazione degli esteri motivi il suo rifiuto, ma i motivi che essa potrebbe addurre devono essere solamente quelli della mancanza dei requisiti previsti dalla legge, e pertanto la disposizione è superflua.

LUCIFERO. Il problema è molto serio, perchè con la disposizione in esame si dà un mandato di discrezionalità all'Amministrazione, e pertanto si pone una questione di fiducia. In altri termini, ci possono essere dei casi in cui si rende necessaria l'applicazione di questa disposizione, ma essa dovrebbe essere applicata, per l'estrema delicatezza che riveste, da organi che diano la massima garanzia d'imparzialità.

Credo pertanto che vi siano due strade da seguire: o accettare il testo così com'è, o eliminarlo, perchè, per la sua intrinseca natura, non si può modificare.

TESSITORI. Se considero la disposizione in questione sotto l'aspetto strettamente giuridico, debbo riconoscere che è una norma giuridicamente insostenibile, perchè il bando di concorso — nel quale sono contenute le condizioni necessarie e sufficienti perchè il concorrente sia ammesso al concorso — istituisce un rapporto giuridico che lega e l'Amministrazione che emette il bando e il cittadino che concorre; ciò è tanto vero che la mancata ammissione al concorso può dar luogo ad un'azione civile di risarcimento dei danni contro l'Amministrazione. Per tale ragione, quando obiettivamente il concorrente disponga dei requisiti richiesti dal bando di concorso, non sussiste il motivo giuridico in base al quale l'Amministrazione possa rifiutarne l'ammissione al concorso senza dar luogo all'arbitrio.

Proporrei pertanto di aggiungere al punto *c)* ove si dice: « regolare condotta civile e morale » la parola « idoneità ». Di modo che il testo risulterebbe: « regolare condotta ed idoneità civile e morale ». Allora il potere discrezionale sarebbe legittimamente esercitato dall'Amministrazione per valutare il possesso nei candidati dei requisiti di cui al punto *c)*.

LUCIFERO. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'articolo 5, nel quale si dice che l'Amministrazione, dopo 18 mesi di servizio prestato dal vincitore del concorso a titolo di prova, ha facoltà di rimandare colui che è risultato non idoneo al servizio. Tale facoltà è simile a quella delle Amministrazioni militari di valutare l'attitudine professionale.

BASTIANETTO. Ricordo che in passato si richiedeva il requisito dell'irreprensibilità, concetto più ampio della regolare condotta civile e morale. Proporrei di inserire questa parola, nel caso che si dovesse sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo 1, pur ritenendo, per le ragioni che ha esposto l'onorevole Molè, che sia meglio lasciare inalterato l'articolo. Perciò faccio la proposta formale di respingere l'emendamento soppressivo Grisolia.

LUSSU. A me sembra che l'ultimo capoverso dell'articolo 1 vada soppresso, perchè, torno a ripeterlo, è anticostituzionale. Non si può consacrare un principio simile in una disposizione di legge.

TESSITORI. A me sembra che non si possano seguire che due strade: o lasciare l'ultimo capoverso così com'è — e io sarei di questa opinione per le ragioni che ho detto — o invece sopprimerlo del tutto, poichè l'Amministrazione è sufficientemente cautelata dal periodo di prova fissato dall'articolo 5. In questa maniera si eviterebbe ogni possibile inconveniente.

D'altra parte però bisogna dire che di un giovane che si affaccia per la prima volta ad un impiego pubblico non possono essere valutate le attitudini professionali, che si spiegano nei 18 mesi di prova ai quali viene sottoposto. Quindi, secondo me, per evitare contestazioni ed interpretazioni diverse, quel capoverso dovrebbe essere soppresso, perchè giuridicamente non si sostiene. Se si vuole si potrebbe ridurre il periodo di prova da 18 mesi ad un anno. Non so, però, se questo praticamente sia possibile.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Qui si tratta di un esame che concerne non tanto le attitudini professionali, quanto l'attitudine ad entrare nell'Amministrazione, secondo esigenze oggettive.

L'esame che viene fatto sulla domanda, caso per caso, non riguarda il candidato nel merito della sua capacità professionale, bensì nella sua idoneità preliminare ad entrare nella Amministrazione.

GRISOLIA. Chiedo la votazione sul mio emendamento soppressivo. Si vedrà poi se è possibile trovare un'altra formula più adeguata dell'attuale.

LUCIFERO. Prima di venire ai voti vorrei proporre alla Commissione se non è il caso di passare all'esame dell'articolo successivo e di vedere nel frattempo se si può trovare una formulazione che possa dare quelle garanzie che si vogliono avere e che è giusto siano date.

PRESIDENTE. Vi è un emendamento presentato dal Sottosegretario tendente a sostituire il capoverso col seguente: « L'Amministrazione può non accogliere le domande di ammissione al concorso per difetto di attitudini professionali ».

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'articolo 1 comprende un elenco di requisiti formali, fra i quali è difficile inserire un requisito sostanziale.

Ecco la ragione per cui credo che si debba dire qualcosa relativamente alle esigenze di una certa idoneità specifica alla carriera diplomatico-consolare.

Vi sono precedenti in proposito anche negli altri rami dell'Amministrazione, e le garanzie che sono previste ad esempio per l'Esercito possono essere anche adottate per la diplomazia.

LUCIFERO. A mio avviso, la migliore soluzione sarebbe la sospensiva della discussione. Infatti, giunti a questo punto, si pone una questione di fiducia. Se avessi fiducia negli organi politici, non avrei difficoltà ad approvare una norma che è sempre esistita negli stessi termini e che fu introdotta da uomini liberali.

Ma non ho questa fiducia e pertanto mi asterrò dal voto.

MOLÈ ENRICO. Non bisogna porre una questione di fiducia in questa votazione, perchè una legge si vota per l'eternità e non per la situazione contingente.

Voterò per la soppressione del capoverso dell'articolo 1, perchè contiene un principio che mi preoccupa, pur riconoscendo la necessità di dare all'Amministrazione determinate garanzie riguardo ai concorrenti. Pertanto, nel caso che la soppressione non sia accettata, mi riservo di presentare degli emendamenti al testo governativo.

PERSICO. Dichiaro di votare a favore della soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 fino alla lettera c). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'ultimo capoverso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

L'onorevole Sottosegretario ha presentato un emendamento sostitutivo dell'ultimo capoverso del seguente tenore: « L'Amministrazione può non accogliere le domande di ammissione al concorso per difetto di attitudini professionali ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

Chi ha partecipato a due concorsi per la carriera diplomatica senza avervi conseguito la idoneità non può essere ammesso ad un terzo.

(È approvato).

Art. 3.

La composizione della Commissione giudicatrice, le modalità ed i programmi d'esame del concorso sono stabiliti con norme regolamentari.

(È approvato).

Art. 4.

I vincitori del concorso sono nominati « volontari ».

(È approvato).

Art. 5.

I « volontari » sono nominati « addetti » nell'ordine di una graduatoria stabilita previo giudizio del Consiglio di amministrazione dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo di 18 mesi, dei quali i primi 6 mesi presso l'Amministrazione centrale e non meno di altri 6 mesi presso un ufficio all'estero.

Coloro che non sono giudicati idonei sono dispensati dal servizio senza alcun diritto ad indennità.

(È approvato).

TITOLO II.

RUOLO, FUNZIONI E TITOLI.

Art. 6.

Il ruolo organico del personale della carriera diplomatica è stabilito nella tabella allegata alla presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

Il personale diplomatico in servizio all'estero assume le qualifiche corrispondenti alle funzioni delle quali è incaricato e cioè:

a) nelle Ambasciate le qualifiche di Am-

III COMMISSIONE (Affari esteri e colonie)

23ª RIUNIONE (11 gennaio 1951)

basciatore, Consigliere d'ambasciata, Primo Segretario e Segretario d'ambasciata;

b) nelle Legazioni le qualifiche di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, Primo Segretario e Segretario di Legazione;

c) negli Uffici consolari di 1ª categoria le qualifiche di Console generale, Console, Console aggiunto e Vice Console.

Faccio presente che la caratteristica di questo articolo è la seguente: il personale diplomatico in servizio all'estero assume la qualifica delle funzioni delle quali è incaricato e varia di qualifica a seconda del variare delle funzioni. Su questo punto vi è stato l'accordo completo da parte della Sottocommissione.

Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione l'articolo 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 8.

È vietato il conferimento dei titoli onorifici di qualsiasi grado dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo nei casi di cessazione dal servizio, in base all'articolo 103 del decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

È parimenti vietato il conferimento di incarichi di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

(È approvato).

### TITOLO III.

#### AVVICENDAMENTO.

#### Art. 9.

Nessun funzionario di grado inferiore al 4º può, salvo diverso provvedimento adottato su parere conforme del Consiglio di amministrazione, rimanere in servizio all'estero per più di otto anni consecutivi, nè essere trasferito da una ad altra sede all'estero, oppure richiamato al Ministero, prima che siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui ha assunto le sue funzioni, o tre anni quando sia Titolare di un ufficio all'estero.

Dopo ogni periodo di servizio all'estero, quello di servizio al Ministero è di non meno di due anni e di non più di quattro anni, salvo diverso provvedimento adottato su parere conforme del Consiglio di amministrazione.

Il servizio all'estero deve svolgersi in modo da consentire l'avvicendamento delle funzioni diplomatiche con quelle consolari. A tale scopo nessun funzionario di grado inferiore al 4º può esercitare funzioni diplomatiche o consolari per un periodo superiore a quattro anni consecutivi in ciascun ramo del servizio, salvo diverso provvedimento adottato su parere conforme del Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

### TITOLO IV.

#### PROMOZIONI E NOMINE.

#### Art. 10.

Tutte le promozioni fino al grado 5º incluso sono subordinate alla permanenza di un minimo di due anni nel grado immediatamente inferiore, salvo che per la promozione al grado 10º.

(È approvato).

#### Art. 11.

Le promozioni ai gradi 10º, 9º, 8º, 7º e 5º sono conferite con decreto ministeriale su parere del Consiglio d'amministrazione.

Del predetto Consiglio, in sede di avanzamento, non possono far parte funzionari di grado inferiore al 5º.

Le nomine ai gradi 4º, 3º e 2º sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

(È approvato).

#### Art. 12.

Le promozioni ai gradi 10º e 9º sono conferite per anzianità congiunta al merito ai funzionari del grado 11º e 10º che nel periodo anteriore abbiano riportato le qualifiche di ottimo o di distinto.

(È approvato).

## Art. 13.

Le promozioni dal grado 7° al grado 6° hanno luogo con decreto ministeriale, per esami congiuntamente a titoli speciali di servizio. Gli esami consistono in due temi vertenti rispettivamente su materia attinente al servizio diplomatico e consolare.

Per essere ammessi all'esame di concorso occorre che i funzionari del grado 7° abbiano una anzianità di carriera di almeno 12 anni, compreso il periodo di volontariato, e abbiano compiuto due anni di servizio presso l'Amministrazione centrale, due anni di servizio nelle Rappresentanze diplomatiche e due anni di servizio negli Uffici consolari. Il servizio prestato presso gli organismi internazionali o comunque in missione all'estero sarà considerato come servizio prestato presso Rappresentanze diplomatiche.

Le norme relative alla composizione della Commissione esaminatrice, allo svolgimento degli esami, alla valutazione dei titoli e alla formazione della graduatoria saranno stabilite con regolamento.

Le promozioni al grado 6° sono conferite ai funzionari che conseguano l'idoneità, nell'ordine della graduatoria e sino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Chi abbia partecipato a due concorsi per la promozione al grado 6° senza avere conseguito l'idoneità non può essere ammesso ad un terzo esame.

La Sottocommissione ha molto studiato le modalità dell'esame previsto in questo articolo. Non si poteva mantenere una Commissione in tutto il mondo per fare gli esami. D'altra parte, ove si lasciasse il giudizio ai singoli capi missione si creerebbe necessariamente una disparità di trattamento. Si è pensato perciò di inviare due temi su materia attinente al servizio diplomatico consolare.

MERZAGORA. Trovo inopportuno che a metà carriera, dopo dodici anni di servizio, si debba sostenere un esame per il quale non vi è base di serietà concreta, perchè un esame scritto, spedito per posta, non rappresenta nessuna garanzia per la carriera. Infatti il buon senso esige che l'esame del funzionario venga fatto giorno per giorno, mese per mese,

e non può essere il giudizio basato su una monografia a creare la base della promozione. Pertanto propongo di sopprimere questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 13.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 14.

Le promozioni ai gradi 8°, 7° e 5° sono conferite per merito comparativo ai funzionari del grado immediatamente inferiore che nel triennio anteriore abbiano riportato le qualifiche di ottimo e di distinto e che nei due anni precedenti tale triennio abbiano riportato qualifiche non inferiori a quelle di buono.

(È approvato).

## Art. 15.

A parità di merito, e semprechè non debbano applicarsi le preferenze stabilite a favore dei combattenti, sono preferiti nelle promozioni i funzionari che abbiano prestato lodevole servizio nelle residenze di cui all'articolo 18.

(È approvato).

## TITOLO V

## COLLOCAMENTO A RIPOSO.

## Art. 16.

I funzionari della carriera diplomatica di grado superiore al 6° possono, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri, essere collocati a riposo per ragioni di servizio.

Ai funzionari collocati a riposo a norma del presente articolo si applica il trattamento di quiescenza previsto dal regio decreto 11 aprile 1926, n. 857.

PERSICO. A questo articolo proporrei di togliere l'inciso «sentito il parere del Consiglio di Stato», nonchè il secondo comma, il quale, con-

tenendo una disposizione che può riferirsi anche all'ipotesi dell'articolo 17, può essere aggiunto a questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'inciso « sentito il parere del Consiglio di Stato » e del secondo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 16 che risulta così modificato:

Art. 16.

I funzionari della carriera diplomatica di grado superiore al 6° possono, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, essere collocati a riposo per ragioni di servizio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 17.

I funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a riposo, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, dopo dieci anni di servizio effettivamente prestato nello stesso grado. Tale norma non si applica ai funzionari del grado 7° che abbiano conseguito l'idoneità all'esame di promozione al grado 6°.

Ai funzionari collocati a riposo a norma del presente articolo si applica il trattamento di quiescenza di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

SCHIAVONE. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su questo articolo, mettendolo in rapporto con le norme sullo stato giuridico dei funzionari e con la legge sulle pensioni. Lo stato giuridico assicura ai funzionari la permanenza per 40 anni di servizio nell'Amministrazione.

Con questo articolo ridurremmo tale limite a 10 anni e ciò senza tenere conto dello scarso rendimento di servizio. Pertanto credo che la Commissione dovrebbe trovare un limite diverso, perchè non si concepisce questo spostamento da 40 a 10 anni. Ma vi è di più: la legge fondamentale sulle pensioni stabilisce che i funzionari dello Stato possano essere collocati

a riposo in qualsiasi momento, sentito però il parere del Consiglio dei ministri.

In questo articolo non troviamo una disposizione del genere e non vi è pertanto alcuna garanzia per il funzionario collocato a riposo.

PRESIDENTE. Non è un trattamento di sfavore, è una necessità di questa carriera; se si può ammettere infatti che nelle altre carriere dello Stato vi sia gente che, come si suol dire, trascina la carretta, ciò non si può ammettere per i nostri rappresentanti all'estero. Deve essere concessa alla Amministrazione una certa facoltà di disfarsi di questi funzionari anche prima dei termini prescritti.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'articolo risponde ad una esigenza particolare e specifica di congedare i funzionari che abbiano dato prova di scarso rendimento, che in questo caso è minor rendimento comparativo; la norma infatti concerne il caso del funzionario diplomatico consolare che non sia riuscito ad andare oltre il proprio grado per dieci anni. Il concetto del minor rendimento comparativo è compreso nella formula stessa dell'articolo, che pone, come presupposto per il collocamento a riposo, il fatto che per dieci anni il funzionario sia rimasto nel medesimo grado e non abbia meritato nessuna promozione.

PERSICO. Proporrei di sostituire le parole « sentito il Consiglio di Stato » con le altre « su parere conforme del Consiglio di Stato ».

GRISOLIA. Aderisco alla proposta del senatore Persico, tendente a rendere obbligatorio il parere conforme del Consiglio di Stato.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Lo spirito della norma speciale dell'articolo 17, nel quadro delle leggi generali, è chiaro. L'emendamento Persico, che vorrebbe subordinare il collocamento a riposo dopo dieci anni di servizio nello stesso grado, al parere obbligatorio del Consiglio di Stato, mi pare eccessivo.

Infatti la garanzia che si vorrebbe introdurre, sarebbe un fatto nuovo, poichè si verrebbe a contemplare il parere del Consiglio di Stato, che offre già di per sè tutta una serie di garanzie morali e giuridiche, come vincolante, mentre, fino a questo momento non vi è un così largo esempio nel nostro ordinamento. Sarebbe una novità che un organo istituzionalmente consul-

III COMMISSIONE (Affari esteri e colonie)

23ª RIUNIONE (11 gennaio 1951)

tivo, quale il Consiglio di Stato, intervenga nell'esercizio del Potere esecutivo in modo permanente, come dalla proposta del senatore Persico. Sarebbe un controllo che interferirebbe stabilmente nell'esercizio del Potere esecutivo. Riterrei aberrante introdurre un criterio, per il quale un organo che per natura sua è consultivo, intervenga istituzionalmente nell'esercizio di un potere normale dell'esecutivo.

Sono quindi contrario alla proposta del senatore Persico soprattutto per il rispetto che ho per la distinzione dei diversi poteri.

PERSICO. Non è esatto che non ci siano pareri obbligatori del Consiglio di Stato.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Certamente, ma pareri che interferiscono in un modo permanente e costante nell'esercizio del Potere esecutivo non ve ne sono.

MOLE ENRICO. Dichiaro di votare a favore della proposta del senatore Persico soprattutto in considerazione del fatto che, per ragioni politiche, negli ultimi venti anni, vi furono funzionari che non poterono seguire regolarmente la loro carriera.

TESSITORI. Pur riconoscendo il valore dell'osservazione del senatore Molè, devo però dichiarare ai colleghi che personalmente non vedo la necessità dell'emendamento proposto dal senatore Persico; aggiungo di più: non vedo addirittura la ragione per la quale nell'articolo 17 debba rimanere l'inciso « sentito il Consiglio di Stato ». Già nell'articolo 16 abbiamo ritenuto opportuno di sopprimere un'analogo inciso, e non dimenticate che l'articolo 16 lascia una più ampia facoltà discrezionale all'Amministrazione di collocare a riposo un funzionario, perchè si limita ad indicare genericamente, come causale del collocamento a riposo, ragioni di servizio. Nell'articolo 17 invece la causale è circoscritta completamente, poichè è detto che non può essere collocato a riposo se non il funzionario che dopo dieci anni di effettivo servizio non è riuscito ad avanzare di grado, ritenendosi questa circostanza sufficiente a dimostrare le scarse attitudini del collocando a riposo.

Non vedo quindi la necessità dell'intervento del Consiglio di Stato, tanto più se vincolante, come dalla proposta del senatore Persico. Mi

pare che vi sia una profonda contraddizione con quanto abbiamo or ora approvato nell'articolo 16.

Propongo pertanto un emendamento tendente a sopprimere, anche all'articolo 17 l'inciso: « sentito il Consiglio di Stato ».

LUCIFERO. Vorrei far presente, in ordine alla norma dell'articolo 17, che varie possono essere le ragioni per le quali un funzionario in questi ultimi tempestosi dieci anni non abbia potuto conseguire un avanzamento di grado. Bisognerebbe quindi limitare la discrezionalità contenuta nell'articolo 17, stabilendo per per esempio che i funzionari possono essere collocati a riposo, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, dopo dieci anni di servizio effettivamente prestato nello stesso grado ove non abbiano conseguito l'idoneità di cui all'articolo 13.

MOLE ENRICO. L'articolo 17 mi preoccupa soprattutto per la mia esperienza ministeriale. Al Ministero dell'istruzione pubblica ho trovato funzionari di primo ordine che non si erano presentati al concorso per avanzamento di grado, durante il regime fascista, per evitare la mortificazione di una dichiarazione di inidoneità, poichè lo stesso direttore dell'ufficio li aveva avvertiti precedentemente che, per ragioni politiche, sarebbero stati dichiarati inidonei.

Potrei accettare il criterio dell'articolo 17 purchè avesse efficacia dal momento della Liberazione, ma non posso ammetterlo per il periodo precedente. Voterò quindi qualsiasi proposta che verrà fatta in questo senso.

TESSITORI. Riconosco la ragionevolezza delle argomentazioni del senatore Molè. Penso che, fermo restando l'articolo 17, si potrebbe aggiungere una disposizione transitoria per limitare l'efficacia del citato articolo al periodo successivo alla Liberazione. Mi sembra la soluzione migliore.

NITTI. Data l'ora tarda e l'importanza dell'argomento che trattiamo, al fine di assicurare la massima serietà alla nostra discussione, propongo di rinviare l'esame di questo e degli articoli successivi ad una delle prossime sedute.

LUCIFERO. Mi associo alla proposta del senatore Nitti, ricordando che l'articolo in discussione pone una delle due questioni fonda-

III COMMISSIONE (Affari esteri e colonie)

23ª RIUNIONE (11 gennaio 1951)

mentali del disegno di legge sottoposto al nostro esame e che pertanto è doveroso da parte nostra la massima ponderazione nelle decisioni.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Data la delicatezza della questione non mi oppongo alla proposta di sospensione della discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di sospensione, avanzata dal senatore Nitti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 13,15.